

I SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I PROFESSIONISTI



**I SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I PROFESSIONISTI
IL NUOVO SERVIZIO SPERIMENTALE PER I COMMERCIALISTI "PROCURE E
DELEGHE TELEMATICHE"
SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI E VISTO DI CONFORMITÀ
GLI ULTIMI CHIARIMENTI SUI CORRISPETTIVI TELEMATICI**

Roma, 11 febbraio 2020

La sottoscrizione delle dichiarazioni

Risposta n. 518/2019 – Quesito

Un intermediario abilitato alla presentazione telematica delle dichiarazioni, al fine di ottimizzare i procedimenti amministrativi e superare la tradizionale consegna fisica ai clienti delle dichiarazioni fiscali inviate all'Amministrazione finanziaria, chiede se è corretta la procedura seguente:

- una volta **trasmessa la dichiarazione**, il relativo **file verrebbe firmato digitalmente da un socio dell'intermediario**;
- il **file firmato digitalmente verrebbe conservato dall'intermediario** e messo a disposizione del cliente - insieme alla ricevuta di ricezione della dichiarazione – su un'apposita piattaforma *internet*;
- accedendo a un'area riservata della piattaforma, il cliente potrebbe **scaricare, sottoscrivere e conservare** la dichiarazione, nel rispetto degli obblighi di cui al comma 9 dell'articolo 3 del DPR 322/1998.

In alternativa alla messa a disposizione sulla piattaforma *internet*, il *file* della dichiarazione firmato digitalmente e la ricevuta di ricezione verrebbero inviati al cliente per posta elettronica, certificata o ordinaria.

La sottoscrizione delle dichiarazioni

A seguito di richiesta di chiarimenti, l'intermediario istante ha precisato che la dichiarazione è **sottoscritta** da un proprio socio **in ottemperanza**

all'articolo 3, comma 9, del D.P.R. n. 322 del 1998,

nonché

alle istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi, in base alle quali il riquadro relativo all'Impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio, "deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica."

La sottoscrizione delle dichiarazioni

In via preliminare, l'Agenzia richiama la normativa e la prassi di riferimento:

*«I soggetti di cui ai **commi 2-bis e 3** rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, **l'impegno a trasmettere** in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione **nonché, entro trenta giorni** dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.»*

Articolo 3, comma 6, secondo periodo, del d.P.R. n. 322 del 1998

La sottoscrizione delle dichiarazioni

«I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3,

conservano,

per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. (...).».

**Articolo 3,
comma 9, del
d.P.R. n. 322
del 1998**

La sottoscrizione delle dichiarazioni

Coerentemente con le norme richiamate, le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi prevedono **la sottoscrizione** da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.

Tale sottoscrizione precede l'invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente/o sostituto e non anche dall'intermediario.

**Risposta n.
518/2019**

La sottoscrizione delle dichiarazioni

I profili interpretativi delle norme citate sono stati chiariti dalla risoluzione n.298/E del 2007, secondo cui *"la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d'imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti.*

*Analoga previsione **non ricorre**, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale, come sottolineato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la "**copia**" della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'"originale" sottoscritto conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta". In tal senso anche le risoluzioni. 354/E dell'8 agosto 2008 e n. 194/E del 30 luglio 2009.*

**Risposta n.
518/2019**

La sottoscrizione delle dichiarazioni

La dichiarazione - trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate - può essere messa a disposizione del contribuente **su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica**, previa "specifica richiesta" sottoscritta dal contribuente medesimo.

Il contribuente **può stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico**. La dichiarazione medesima può, comunque, essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.

Diversamente, qualora il contribuente intenda conservare la dichiarazione **esclusivamente in formato digitale**, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto degli articoli 2 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del C.A.D., secondo cui i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabili del documento devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente medesimo.

**Risposta n.
518/2019**

L'impegno cumulativo alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

«Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione.

I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.».

Articolo 3, comma 6, del d.P.R. n. 322 del 1998

L'impegno cumulativo alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

«Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, **l'impegno cumulativo** a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti.

L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del **terzo anno successivo** a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.».

Articolo 3, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998

L'impegno cumulativo alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2266032/770_mod_2020.pdf/8707c220-c4e...
agenziaentrate.gov.it

Web Slice Gallery Siti suggeriti Web Slice Gallery

Codice fiscale

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/>
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione <input type="checkbox"/>
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>
	Data dell'impegno <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/>

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/> Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/>
	Codice fiscale del professionista <input type="text"/> Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 <input type="checkbox"/> FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/>

IT 13:24 06/02/2020

Il visto di conformità

Il visto di conformità ha assunto nel tempo sempre maggiore rilevanza poiché:

- **attesta la “conformità”** dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla *“relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile”*,
- **è strumentale a ottenere l’esonero** dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro (cfr. articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
- **è strumentale a utilizzare in compensazione** i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro (cfr. articolo 10, comma 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

RISOLUZIONE N. 99/E

Il visto di conformità

L'articolo 1 decreto ministeriale 18 febbraio 1999, dispone: *“1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse, a condizione che l'abilitazione al servizio telematico sia richiesta a nome di uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322:*

- a) le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3 comma 3, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;*
- b) le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.”*

RISOLUZIONE N. 99/E

Il visto di conformità

L'articolo 23 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164, stabilisce che

“1. I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.

*2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono **predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente** o **da una società di servizi** di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.”.*

RISOLUZIONE N. 99/E

Il visto di conformità

Per quanto concerne la trasmissione della dichiarazione, il comma 3-*bis* dell'articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998 dispone che *“I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, **sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.**”*

RISOLUZIONE N. 99/E

Dalle richiamate disposizioni normative risulta evidente **l'obbligo di identità soggettiva** tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione.

Il visto di conformità

In proposito, con la circolare n. 21/E del 4 maggio 2009, punto 3.1.1, è stato chiarito che *“La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata **esclusivamente** dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni”*.

RISOLUZIONE N. 99/E

Il visto di conformità

La circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 ha chiarito che, *“Coerentemente con quanto chiarito dalla circolare n. 57/E del 2009, tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell'istituto della compensazione, si ritiene che nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto.*

Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli di cui ai paragrafi seguenti e a predisporre la dichiarazione.

Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione”.

RISOLUZIONE N. 99/E

Il visto di conformità

Con riferimento alle condotte già poste in essere, gli uffici competenti valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 3 dell'articolo 10 (**Tutela dell'affidamento e della buona fede**. Errori del contribuente) della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui :

RISOLUZIONE N. 99/E

“Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminazione ... dei modelli per la dichiarazione ...”

Il visto di conformità

In caso di apposizione del visto di conformità, le dichiarazioni e le scritture contabili possono essere trasmesse e tenute da una società di servizi e, in questo caso, *si intendono* trasmesse e tenute dal **CAF** a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso CAF.

Pertanto, è corretto che il visto di conformità sia rilasciato da un RAF di un CAF impresa su dichiarazioni predisposte e trasmesse telematicamente da una o più società di servizi partecipate a maggioranza dalle stesse Organizzazioni di categoria socie del CAF.

Risposta telefisco 2020

Il visto di conformità

In caso di apposizione del visto di conformità, le dichiarazioni e le scritture contabili possono essere trasmesse e tenute dal contribuente e, in questo caso, *si intendono* trasmesse e tenute dal **professionista** che ha apposto il visto a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Coerentemente con questa impostazione, nei modelli di dichiarazione occorre indicare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il **codice “1”** se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il **codice “2”** se la dichiarazione è stata predisposta dal professionista che effettua l’invio.

Risposta telefisco 2020

I SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I PROFESSIONISTI

Grazie per l'attenzione.....arrivederci